



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 del 20/12/2023

Seduta n. 62

**OGGETTO: IMU 2024 – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA,
CON MODIFICHE**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di Dicembre alle ore 10:00, presso la Sede Municipale, è presente il dott. Giuseppe Genovese, Sub Commissario Prefettizio, nominato con Decreto del Prefetto di Venezia proc. n. 278/2023/Area II (Prot. comunale n. 0012793/2023 del 29.03.2023), con funzioni vicarie.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE avv. Cristiana Rigo, incaricato della redazione del presente verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Prefetto di Venezia proc. n. 278/2023, ricevuto dal Comune di Portogruaro in data 22.03.2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 0012793 di sospensione del Consiglio Comunale e di nomina del dott. Iginio Olita, quale commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

Considerato altresì, che con Decreto del Presidente della Repubblica di data 5 aprile 2023, acquisito al protocollo comunale n. 0015815 del 14.04.2023, è stato sciolto il Consiglio Comunale di Portogruaro e nominato il dott. Iginio Olita, commissario straordinario per la provvisoria gestione del suddetto comune fino all'insediamento degli organi ordinari;

Visto il Decreto del Prefetto di Venezia proc. n. 278/2023 Area II, ricevuto dal Comune di Portogruaro in data 29.03.2023 ed acquisito al protocollo comunale n. 0013747 con il quale è stato nominato Sub Commissario prefettizio, con funzioni vicarie, il dott. Giuseppe Genovese;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n° 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ha abolito dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- tale imposta risultava composta dall'imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- dall'1.01.2020 è entrata in vigore la nuova IMU, che sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dai commi 739 e seguenti dell'art. 1 della Legge n° 160/2019;

Richiamate tutte le disposizioni del D.Lgs n° 504/1992, dell'art. 1 commi 161-169 della Legge n° 296/2006 direttamente e indirettamente richiamate dalla Legge n° 160/2019, la Legge n° 178/2020 e tutte le ulteriori disposizioni normative applicabili in materia IMU;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020;

Vista la propria deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 del 15.11.2023, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicarsi ai fini IMU per l'anno 2024 e di seguito riportate:

- **0,6 %** aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **0,4%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- **0,96%** aliquota per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, a condizione che i relativi soggetti passivi li utilizzino direttamente quali beni strumentali per la propria attività d'impresa, come risultante da dichiarazione presentata al Comune;
- **0,98%** aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;

- Nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;
- **0,1 %** aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **detrazione di € 200,00** per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

Considerato che, con l'approvazione dell'emendamento al DL 132/2023, è stata disposta la proroga al 2025 dell'applicazione del D.M. 7 Luglio 2023, che definisce le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU, limitandone la potestà, e stabilisce le modalità di elaborazione e di trasmissione del "Prospetto" che forma parte integrante della delibera approvazione delle aliquote;

Visto che, in virtù della suddetta proroga, risulta allo stato nuovamente applicabile l'aliquota ridotta per i fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di sgombero per effetto di ordinanza, che si ritiene opportuno applicare, come stabilito nella richiamata delibera n. 42 del 15.11.2023;

Richiamato l'art. 5 decies del D.L. n° 146/2021 che, modificando il comma 741 lettera b) dell'art. 1 della Legge n° 160/2019, ha previsto *"nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare"*;

Richiamata, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, nella quale si afferma che *"in un contesto come quello attuale caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore"*.

Richiamate le norme che determinano i presupposti d'imposta dell'IMU, i soggetti attivi e passivi, la base imponibile, nonché gli elementi per il riconoscimento dell'esenzione sull'abitazione principale e i casi di assimilazione, questi ultimi anche declinati nel Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020;

Visto il comma 747 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n°42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come propria abitazione principale, in presenza di determinate condizioni;

Dato atto che ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 a decorrere dall'1.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, sono esenti dall'IMU;

Preso atto che ai sensi del comma 759 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 sono esenti dall'imposta gli immobili che soddisfano le condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) del suddetto, per il periodo dell'anno durante il quale le stesse permangono;

Considerato che sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. n° 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Richiamato inoltre il comma 760 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 secondo il quale l'imposta è ridotta al 75% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di confermare anche per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni applicate nel 2023, ovvero:

- **0,6 %** aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **0,4%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- **0,96%** aliquota per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, a condizione che i relativi soggetti passivi li utilizzino direttamente quali beni strumentali per la propria attività d'impresa, come risultante da dichiarazione presentata al Comune;
- **0,98%** aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;
- **0,46%** aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di sgombero per effetto di ordinanza;
- **0,1%** aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **0 %** aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;
- **detrazione di € 200,00** per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

Rilevato che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti:

- 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2024
- 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2024

ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2021 relativa alla determinazione dei valori indicativi per il calcolo della base imponibile IMU delle aree edificabili;

Visto il comma 756 art. 1 L. n. 160/2019 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*;

Visto il comma 757 art. 1 L. 160/2019 che precisa *“anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

Visto, altresì, il comma 837 art. 1 della Legge 197/2022 (Legge Finanziaria 2023) che introduce modificazioni all'art.1 delle Legge 160/2019 e che, nello specifico, sono:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

Richiamata la risoluzione MEF n. 1/DF del 18.02.2020 secondo cui la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto richiamato dal comma 756 decorre dall'anno 2021 *“e in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto”*;

Richiamato il D.M. 7 Luglio 2023, che definisce le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e stabilisce le modalità di elaborazione e di trasmissione del “Prospetto” che forma parte integrante della delibera approvazione delle aliquote;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.L. n° 201/2011, nonché il comma 767 dell'art. 1 Legge n° 160/2019 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni IMU;

Atteso che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai sensi del comma 767 dell'art. 1 Legge n° 160/2019 i Comuni sono tenuti a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Visto il Decreto MEF di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 recante l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Richiamato l'art. 53 comma 16 Legge n° 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n° 448/2001 e l'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l'art. 151 del TUEL fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di richiamare integralmente le premesse della presente proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di approvare per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'IMU:

0,6 % aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

0,4% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;

0,96% aliquota per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, a condizione che i relativi soggetti passivi li utilizzino direttamente quali beni strumentali per la propria attività d'impresa, come risultante da dichiarazione presentata al Comune;

0,98% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;

Nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;

0,46% aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di sgombero per effetto di ordinanza;

0,1 % aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

3. di dare atto che i beni merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, già con aliquota 0% nel 2021, sono esenti dall'IMU ai sensi del comma 751 art. 1 della Legge n° 160/2019;
4. di rinviare per tutto quanto non disciplinato nel presente atto alle norme di legge applicabili in materia e al Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 6.05.2020;
5. di dare atto che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
6. di dare atto che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti:
 - 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2024
 - 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2024ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno 2023;
7. di richiamare ai fini della determinazione dei valori indicativi delle aree edificabili quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2021;
8. di dare atto che verrà data esecuzione a tutti gli adempimenti previsti in materia di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta

Approva la proposta di deliberazione

Indi

il presente atto viene altresì dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Genovese)

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Cristiana Rigo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*